

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA

Nr. Progr. **83**  
Data **27/12/2019**  
Seduta NR. **13**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **0**

### *Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica*

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE in P.zza Marconi n. 1 - PADULLE, oggi **27/12/2019** alle ore **18:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BASSI EMANUELE	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	TOSI ELISABETTA	S
RIBERTO ELEONORA	S	MAZZONI STEFANO	S	GARAGNANI LORENZO	N
LIPPARINI GIACOMO	S	BELLINI CINZIA	S	CREPALDI BRUNO	S
MIRFAKHRAIE MARCELLO	S	CHIARI CINZIA	S		
FERRAGUTI LUCA	S	BERTONI ANGELA	S		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

**GARAGNANI LORENZO**

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

**TRAPPELLA ORNELLA, BIANCHINI VALENTINO**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, **BASSI EMANUELE** invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

**LIPPARINI GIACOMO, MAZZONI STEFANO, CREPALDI BRUNO.**

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/12/2019

OGGETTO:  
REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA

L'Assessore al Bilancio, Trapella, espone l'oggetto.

Per il contenuto dell'intervento si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,80 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: “11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/12/2019

*l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";*

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 in data 24/01/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Addizionale all'IRPEF, con effetto dal 01/01/2019, e sono state confermate le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,55%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,62%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79%
Oltre € 75.000	0,80

PRECISATO che nel medesimo atto, ai fini di agevolare i contribuenti con un reddito basso, è stata confermata l'applicazione di una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale a tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 9.000,00 euro;

Attesa la necessità di garantire maggiori risorse al bilancio comunale per finanziare le spese necessarie allo svolgimento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;

Tenuto conto che a partire dall'esercizio 2019 non vige più il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali previsto dal 2016 al 2018 ad opera dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione strategica e operativa dell'ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 in data 13/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra indicato, proporre al Consiglio comunale la modifica delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 1.151.306,58 il gettito dell'addizionale IRPEF conseguibile a regime a seguito della nuova aliquota, stimato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile), secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/12/2019

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Tuel (verbale n. 4/2019);

### VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

CON voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Crepaldi) e n. 2 astenuti (Tosi e Bertoni) espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di modificare, con decorrenza 01/01/2020 e per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il Regolamento dell'Addizionale all'IRPEF approvato con deliberazione n. 8 in data 24/01/2019, esecutivo, e successive modifiche, l'articolo 2 comma "Determinazione dell'aliquota", istituendo un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,8 %;
2. di modificare la soglia di esenzione portandola da € 9.000,00 ad € 10.000,00;
3. di approvare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, stante la necessità di procedere,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/12/2019

VISTO l'articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Crepaldi) e n. 2 astenuti (Tosi e Bertoni) espressi nei modi e forme di legge;

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/12/2019**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 31/12/2019



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **83** del **27/12/2019**

**Area Finanziaria/Controllo**

### OGGETTO

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 18/12/2019</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 18/12/2019</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>

OGGETTO:  
REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
*Provincia di Bologna*

---

—

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione n. 11/C.C. del 30/1/2007  
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 07/02/2007 al 22/02/2007  
Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 02/03/2007 al 17/03/2007  
Modificato con deliberazione n. 24/C.C. del 17/4/2014  
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24/04/2014 al 09/04/2014  
Modificato con deliberazione n. 30/C.C. del 18/06/2015  
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 30/06/2015 al 15/07/2015  
Modificato con deliberazione n. 48/C.C. del 30.09.2015  
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8/10/2015 al 23/10/2015  
Modificato con deliberazione n. -----/C.C. del 17.3.2016

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<p><b>Versione precedente:</b></p> <p><b>Articolo 1 – Addizionale comunale all'IRPEF</b></p> <p>1. Il Comune con delibera consiliare n. 66 del 29.12.2000 ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall'anno 2001, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.</p> <p><b>Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota</b></p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal <del>1 gennaio 2015</del>, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:</p> <table border="1" data-bbox="156 1064 713 1541"> <thead> <tr> <th>Scaglioni di reddito complessivo</th> <th>Aliquota addizionale comunale IRPEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 15.000</td> <td>0,55%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 28.000 e fino a € 55.000</td> <td>0,62%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 55.000 e fino a € 75.000</td> <td>0,79%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 75.000</td> <td>0,80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.</p> <p>3. Le aliquote sono determinate annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.</p> <p>4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata</p>	Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF	Fino a € 15.000	0,55%	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60%	Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,62%	Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79%	Oltre € 75.000	0,80%	<p><b>Modificata da:</b></p> <p><b>Articolo 1 – Addizionale comunale all'IRPEF</b></p> <p>2. Il Comune con delibera consiliare n. 66 del 29.12.2000 ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall'anno 2001, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.</p> <p><b>Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota</b></p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2020, è applicata un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stabilita nella misura dello 0,8 %.</p> <p>Abrogato</p> <p>2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.</p> <p>3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata</p>
Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF												
Fino a € 15.000	0,55%												
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60%												
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,62%												
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79%												
Oltre € 75.000	0,80%												

<p>ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.</p> <p><b>Articolo 3 – Esenzioni</b></p> <p>1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro <del>9.000,00</del>;</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € <del>9.000,00</del> di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.</p> <p><b>Articolo 4 – Versamento</b></p> <p>1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.</p> <p><b>Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge</b></p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.</p>	<p>ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.</p> <p><b>Articolo 3 – Esenzioni</b></p> <p>1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro <del>10.000,00</del>;</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € <del>10.000,00</del> di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.</p> <p><b>Articolo 4 – Versamento</b></p> <p>1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.</p> <p><b>Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge</b></p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.</p>
--	---

## **REVISORE UNICO**

### **COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

**Verbale n. 27 del 16.12.2019**

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 28/11/2019 sulla MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **PREMESSA**

Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera m) decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L.n. 213/2012) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Il Revisore,

#### **VISTO**

- Il D. lgs. n 360 del 28.09.1998 "Istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191" e successive modifiche, che istituisce l'addizionale comunale I.R.P.E.F. a partire dall'anno 1999 stabilendo altresì che i comuni possono stabilire un'aliquota variabile da applicare all'I.R.P.E.F., nei limiti dello 0,8%;
- in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: - "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del

Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

- la precedente deliberazione di Consiglio n. 8 del 24/01/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Addizionale all'IRPEF, con effetto dal 01/01/2019, e sono state confermate le aliquote flessibili ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986;
- che a partire dall'esercizio 2019 non vige più il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali previsto dal 2016 al 2018 ad opera dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015;
- la necessità di variare il tributo in oggetto per l'anno 2020 per far fronte alle esigenze complessive del bilancio comunale.

Preso atto della volontà, di modificare le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.

Verificato che il gettito dell'addizionale IRPEF presuntivamente determinato in € 1.151.306,58, stimato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile), secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011, corrisponde alla somma iscritta in Bilancio al titolo I delle Entrate.


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Capo Settore Finanziario.

ESPERITA l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti del regolamento al quadro normativo di riferimento

***ESPRIME PARERE FAVOREVOLE***

Sull'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2019 avente ad oggetto: REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA.

IL REVISORE UNICO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Poreggi", is written over a faint, light blue grid background.